



Città di Marsala
Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE
"Marsala Schola"

REGOLAMENTO
di disciplina delle stabilizzazioni del personale precario (D.Lgs 75.2017)

Art. 1 – Stabilizzazione personale precario.

1. L'Istituzione Comunale "Marsala Schola", nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili procede alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.75.2017 e della L.R. n. 27.2016.

Art. 2 - Composizione della Commissione Esaminatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione

1. La Commissione esaminatrice per la copertura, a mezzo di stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie A) B) e C) è composta dal:

- Direttore dell'Istituzione in qualità di Presidente;
- due Funzionari cat. D appartenenti all'Istituzione, individuati avuto riguardo al profilo professionale oggetto di selezione.
- Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente categoria C.

2. La Commissione è nominata con Provvedimento del Direttore e potrà essere integrata, se necessario, da un esperto in informatica o in lingua straniera, prima dello svolgimento del colloquio. Gli eventuali esperti informatici e linguistici sono membri aggiunti e sono di supporto alla Commissione, che tiene conto delle valutazioni degli esperti nell'attribuzione dei punteggi.

3. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie vengono predisposte dall'ufficio personale dell'Istituzione e sono approvate ai sensi dell'art. 5 della legge reg. 38.94.

4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne verrà effettuata dal Direttore-Presidente della Commissione.

**Art. 3 - Stabilizzazione personale precario di categoria A) e B)
(piano di reclutamento speciale)**

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A) e B) per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata, ai sensi degli artt.20 D.Lgs n. 75.2017, 30 l.r. 20.1.2014 n. 5, 3 L.R.. n.27.2016 e 49 L.R. 15.2004 nonché del DPRS 5.4.2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 75.2017.

2. La selezione è preceduta dalla procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n.165.2001. Non si fa luogo alla procedura di mobilità prevista dall'art. 30 D.Lgs 165.2001.

3. La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, qualora è richiesta una specifica professionalità, anche tramite una prova di idoneità, con le modalità specificate in sede di bando di selezione.

4. La prova di idoneità verrà conclusa con un giudizio di Idoneo o Non Idoneo.

5. Destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part-time) sono i SOLI lavoratori in servizio presso l'Istituzione a prescindere dall'età anagrafica, che posseggano i seguenti requisiti richiesti dall'art.20 comma 2 D.Lgs. n. 75.2017, che cioè:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'Istituzione;

b) abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'Istituzione.

6. I dipendenti precari dell'Istituzione aspiranti alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento verrà effettuato prima dell'immissione in servizio.

c) possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 DPR 9 maggio 1994 n. 487.

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo o assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati ante 1 gennaio 1952, l'obbligo scolastico s'intende assolto con il possesso della licenza di scuola elementare).

e) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2 comma 1 D.Lgs 81.2000 - per i quali è prevista una speciale selezione riservata tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria - devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4 comma 8 D.L. 101.2013 convertito in legge 125.2013 e della L.R. n. 30.2014.

f) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

e) si avverte che non possono accedere alla stabilizzazione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La stabilizzazione avverrà nella stessa posizione occupata. La richiesta di stabilizzazione deve essere fatta nella posizione occupata ovvero nella mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

Art. 4 Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A) e B)

1. La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali A) e B) per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, qualora è richiesta una specifica professionalità, anche tramite una prova di idoneità, con le modalità specificate in sede di avviso di selezione.

2. La prova di idoneità, eventualmente prevista, si concluderà con il giudizio di IDONEO o NON IDONEO

3. Le domande di partecipazione pervenute saranno esaminate dalla Commissione di cui all' art. 2 del presente Regolamento.

4. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio dalla partecipazione alla selezione:
- l'invio della domanda oltre il termine fissato nell'avviso di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata allegazione alla domanda della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità
 - la mancanza dei requisiti richiesti dal precedente art.3.
5. Qualora una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 non risulta corrispondente al vero, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, se per avventura già costituito.
6. Il Direttore-Presidente della Commissione con proprio provvedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata, dispone l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica.
7. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di cui al DPRS 5.4.2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29.4.2005.
8. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel predetto DPRS 5.4.2005.
9. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5 Stabilizzazione personale di categoria C)

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente di categoria C), avviene con selezione riservata per titoli ed esami.
2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C) è riservata interamente ai lavoratori di corrispondente inquadramento nella categoria C) in servizio presso l'Istituzione, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, che :

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'Istituzione;

b) abbiano maturato presso l'Istituzione, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

I dipendenti precari cat. C) dell'Istituzione aspiranti alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento verrà effettuato prima dell'immissione in servizio.

c) requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 DPR 9 maggio 1994 n. 487.

d) possesso del titolo minimo di diploma di istruzione secondaria superiore;

e) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2 comma 1 D.Lgs 81.2000 - per i quali è prevista una speciale selezione riservata tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria - devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4 comma 8 D.L. 101.2013 convertito in legge 125.2013 e della L.R. n. 30.2014.

f) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

e) si avverte che non possono accedere alla stabilizzazione coloro che siano privi dell'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

5. La stabilizzazione avverrà nella stessa posizione occupata. La richiesta di stabilizzazione deve essere fatta nella posizione occupata ovvero nella mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

Art.6 Criteri per la formazione delle graduatorie di merito per la stabilizzazione del personale precario di categoria C)

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui al precedente art. 3.

Art. 7 Stabilizzazione - Valutazione dei titoli.

1. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi:

a) 40 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale e 20 punti per i titoli.

2. Sono valutati i soli titoli e documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

3. E' ammessa la produzione, in luogo del titolo, di una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In questa eventualità caso la documentazione deve essere successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Istituzione.

4. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in modo analitico e devono contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione.

5. Ai fini della valutazione dei titoli, i punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione, come in appresso.

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^a Categoria – titolo di studio richiesto per l'accesso al posto max punti: 10

II^a Categoria – titolo di studio superiore max punti : 2

III^a Categoria – titoli di servizio max punti: 6

IV^a Categoria – Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario . max punti: 2

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

a) titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100;

I punteggi dei titoli di studio, recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100.

b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuiti punti 2 se il titolo è pertinente al profilo professionale; punti 1, se titolo non pertinente al profilo professionale;

c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento dell' esame finale, organizzato da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, di durata non inferiore a mesi 3 (tre) o a trenta ore, saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;

d) per la frequenza con superamento dell'esame finale di una Scuola di specializzazione, per ogni dottorato di ricerca, per ogni master conseguito in strutture pubbliche o paritarie, per ogni corso di perfezionamento post-universitario, per ogni abilitazione professionale, sono attribuiti punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1;

e) a ogni idoneità conseguita in concorsi indetti da una pubblica amministrazione, per esami o per titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, sono attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

8. Il punteggio complessivo di cui ai punti b, c e d non può essere, comunque, superiore a punti 2.

9. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

1- stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre:

- punti 0,060 fino a un massimo di punti 4:

2 - in categoria immediatamente inferiore punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;

b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Art. 8 - Stabilizzazione - Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 per la prova orale.

2. La selezione è superata se in ciascuna delle due predette prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.

Art.9 - Stabilizzazione – Prove di esame e programma

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.

2. La prova scritta è teorico-pratica e consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta-commentata.

3. Si intende per prova scritta teorico – pratica:

- la prova che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni a carattere teorico, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente, mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

4. La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato.

5. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituzione dell'avvenuta ammissione - o della mancata ammissione - alla prova orale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.

6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata in detta sede la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione.

Art.10 - Stabilizzazione - Graduatoria

1. Il punteggio finale, nel caso di selezione per titoli ed esami, è dato dal voto conseguito nelle prove scritte e dal voto conseguito nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.

Concluse le procedure relative alle prove scritte ed orali, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione forma la graduatoria di merito, avuto riguardo, in caso di parità di punteggio tra i candidati, alla presenza di eventuali "preferenze" come previste dall'art. 5 comma 4 DPR 487.94 e con precedenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

2. Il Direttore dell'Istituzione, al termine della definizione della graduatoria di merito, approva con proprio Provvedimento la graduatoria definitiva dei concorrenti, già titolari di contratto a tempo determinato, prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato.

Il Provvedimento del Direttore di approvazione della graduatoria è definitivo e viene immediatamente pubblicato sul sito web dell'Istituzione e dalla data di pubblicazione del Provvedimento decorrono i termini per l'impugnazione.

3. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data della sua pubblicazione e può, nell'arco del triennio di validità, essere utilizzata ai sensi della normativa legislativa e regolamentare sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto in ogni caso delle proprie facoltà di assunzione.

Art.11 Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge e delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni - Autonomie Locali in vigore.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

3. Il responsabile del procedimento invita il candidato, mediante assicurata convenzionale o mediante notifica allo stesso, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede

di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D.Lgs 165.2001. In caso positivo di rapporto d'impiego in corso, il candidato dovrà presentare dichiarazione di optare per l'impiego presso l'istituzione..

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o dichiarazione sostitutiva o copia autentica.

c) ogni altro documento o dichiarazione sostitutiva, se ammessa, necessario a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nel termine assegnato, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante assicurata convenzionale o tramite notificazione, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 6.7.1995.

Se nel termine assegnato il candidato non fa pervenire la documentazione richiesta, l'Istituzione comunica al candidato che non sarà dato luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.

5. L'Istituzione prima di procedere a tale stipula si riserva di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 14 del CCNL 6.7.1995.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza di uno o più vincitori della selezione, l'Istituzione si riserva la facoltà di procedere alla sostituzione mediante la nomina di altri concorrenti risultati idoneo, secondo l'ordine della graduatoria-

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e dei Regolamenti dell'Istituzione in tema di personale e di uffici e servizi.

